COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 347

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960) 347

PRESIDENTE 347, 349, 350

ALINI 349

MONTI 349

PAVONE, *Relatore* 347, 350

POCHETTI 349, 350

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 349, 350

Votazione segreta:

PRESIDENTE 361

La seduta comincia alle 10,50.

PELLIZZARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferioli, Pucci di Barsento e Tognoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Prego l'onorevole Pavone, nominato relatore in sostituzione del deputato Fortunato Bianchi, indisposto, di riassumere brevemente i punti salienti del provvedimento al nostro esame, sul quale già riferì il precedente relatore.

PAVONE, *Relatore*. Mi limiterò ad alcune brevi considerazioni sui punti salienti del disegno di legge al nostro esame, in quanto la relazione svolta dal collega Fortunato Bianchi ci ha già offerto un quadro ampio ed esatto del problema che siamo chiamati ad affrontare e risolvere.

Il Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è discplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e ha natura integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per il trattamento di pensione gestita dall'INPS. Il Fondo, inoltre, agli aventi diritto corrisponde

le prestazioni in capitale (secondo il disposto degli articoli 41 e seguenti della legge n. 377) che sono gestite dall'INA in base alla convenzione prevista dall'articolo 2 della medesima legge. Il Fondo viene ancora finanziato mediante la corresponsione di un contributo nella misura del 5 per cento, di cui i tre quinti a carico dei datori di lavoro ed i due quinti a carico dei lavoratori. Le prestazioni in capitale, invece, gestite dall'INA, ricevono dall'agosto del 1968 un contributo del 17 per cento, con un aumento del 7 per cento rispetto alla percentuale versata fino al 1965 e del due per cento rispetto a quella corrispostasposta dal 1966 al 1968; questi contributi sono a carico dei datori di lavoro ai quali spettano i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, prevista dal decreto del 4 ottobre 1935, n. 1827.

La pensione unica liquidata dal Fondo è costituita dalle quote integrative a carico dello stesso Fondo. Queste dunque, brevemente riassunte, sono le disposizioni principali della legge n. 377. Ad un certo punto, però, si è manifestata l'esigenza di aggiornare tale legge ed a tale scopo è stato presentato il disegno di legge n. 2960, di cui oggi ci stiamo occupando. In effetti, con l'entrata in vigore del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488 e della legge 30 aprile 1969, n. 153, il carattere integrativo della legge n. 377 praticamente è venuto meno. In seguito a ciò, è stata avvertita la necessità di armonizzare le norme del Fondo stesso con quelle socialmente più avanzate della assicurazione generale obbligatoria e di disciplinare diversamente la gestione delle prestazioni in capitale. Ricordo, inoltre, che sul disegno di legge all'ordine del giorno si era espresso favorevolmente il comitato speciale del Fondo nella seduta del 30 aprile 1969, mentre i sindacati avevano già raggiunto un accordo sul tema.

Le principali innovazioni introdotte dal presente disegno di legge attendono innanzitutto all'iscrizione al Fondo dei dipendenti da associazioni nazionali che abbiano come compiti istituzionali la tutela o la rappresentanza sindacale di esattori o di lavoratori esattoriali (tra le condizioni previste per ottenere l'iscrizione ricordiamo la prestazione di opera in via continuativa e per un periodo di almeno tre anni).

Una seconda innovazione riguarda la trasformazione del sistema tecnico-finanziario, sia con riferimento alle prestazioni di pensione, sia per quanto concerne le prestazioni in capitale.

Una terza innovazione, invece, è relativa alla determinazione dell'aliquota contributiva nella misura del 5,50 per cento della retribuzione imponibile, per il trattamento integrativo di pensione (con un aumento quindi dello 0,50 per cento rispetto alla aliquota prevista dalla legge n. 377) e del 17 per cento per le prestazioni in capitale (queste ultime senza alcuna variazione rispetto alla stessa legge).

Ancora, tra le innovazioni proposte dal disegno di legge vanno ricordate: l'elevazione della percentuale della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione dall'attuale 63 per cento al 65 per cento; l'adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo per i familiari a carico del pensionato ed estensione delle stesse ai superstiti del lavoratore stesso; la rivalutazione delle pensioni in base a diversi sistemi e con riguardo alla diversa decorrenza, con concessione di una indennità *una tantum*, allo scopo di sodisfare alcune rivedicazioni; il passaggio dall'INA all'INPS della gestione relativa alle prestazioni in capitale.

Evidentemente, la legge prevede oneri maggiori, ma essa stessa suggerisce come coprirli. Innanzitutto, abbiamo ricordato che eleva dal 5 al 5,50 per cento l'aliquota attualmente stabilita: quest'aumento è contemplato nell'articolo 5 del disegno di legge. Oltre questo 0,50 in più, la legge utilizza le disponibilità patrimoniali derivanti dalla trasformazione dell'attuale sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali in un sistema di ripartizione, con la costituzione di una speciale riserva, pari all'importo di due annualità dell'integrazione delle pensioni, poste a carico dello Stato, in corso di pagamento alla fine di ciascun anno: tutto ciò è previsto dall'articolo 4. Infine, eleva la retribuzione minima imponibile dalle attuali lire 20 mila alle 40 mila mensili. Queste, insomma, dovrebbero essere le fonti capaci di assicurare la copertura dei maggiori oneri previsti dall'attuale legge.

Come ho detto all'inizio, intendevo non rifare una relazione completa, ma solo ricordare i punti salienti della legge n. 377, i motivi per cui la si è ritenuta superata e le nuove prospettive che il presente disegno di legge offre. Vorrei far presente inoltre, che dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti del 1968 e del 1969, si è creata una situazione particolare, per cui, nonostante la legge n. 377, che aveva la funzione di integrare, e quindi pur con tutte le integrazioni che vi sono state, si hanno oggi delle pensioni che sono le più basse tra quelle previste dall'as-

sicurazione generale. Ritengo, pertanto, che si imponga un'immediata approvazione del disegno di legge e che i colleghi stessi, riconoscendo questa necessità, non abbiano obiezioni a che si passi subito all'esame del provvedimento, per giungere ad una sua rapida definizione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POCHETTI. Non credo sia necessario fare una lunga discussione a proposito di questo disegno di legge, anche tenendo presente – come ci è stato ricordato dal relatore – che esso prende lo spunto da un accordo sindacale che risale al 1964: stando così le cose, infatti, è evidente che ci troviamo di fronte all'urgente necessità di approvarlo il più celermente possibile.

Osservazioni relative ad alcune percentuali e a questioni di forma credo saranno fatte dal collega Alini, in un suo successivo intervento: a me preme ora piuttosto far rilevare una questione, che mi preoccupa alquanto, anche se non muterà l'atteggiamento del nostro gruppo nei confronti del disegno di legge. Si tratta della delega legislativa che viene conferita al Governo con l'articolo 36 del provvedimento. Ora, nella relazione che accompagna il disegno di legge, viene specificato che lo spirito dei presentatori dello stesso non è certo quello di dare una delega legislativa permanente al Governo: di fatto, però, mi pare che proprio questo si faccia con l'articolo 36, laddove si dice che le aliquote contributive di cui all'articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 5 e 23 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo. Io credo che sarebbe costituzionalmente più corretto sostituire le parole del primo comma dell'articolo 36 « mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro » con le parole « mediante legge », lasciando inalterato tutto il resto dell'articolo stesso. Tra l'altro, poi, mi pare che tutta la questione contemplata nell'articolo 36 possa rientrare nelle norme di carattere generale che regolano tale materia per tutti quanti i fondi.

Con la stessa legge n. 153 noi avevamo già delegato ai consigli di amministrazione la potestà di fare delle proposte che poi, naturalmnte, dovevano trovare il loro momento legislativo presso i due rami del Parlamento, e non in una delega permanente che verrebbe ora data al Governo, come, ripeto, si dice nell'articolo 36. A me sembra, in conclusione, che si tratti di una norma incostituzionale, e pregherei pertanto i colleghi di esaminare attentamente la modifica da me prospettata.

ALINI. Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo, volevo far notare che nel testo al nostro esame sono contenuti due errori, probabilmente di trascrizione. Il primo è relativo all'articolo 31. In esso, all'ultimo comma si dice che « a tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968 », mentre poi nello specchietto allegato si dice: « Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento " al 31 dicembre 1963 " da corrispondere a titolo forfettario ». La seconda data « 1963 » va quindi corretta con « 1968 ».

Inoltre, all'articolo 32, laddove si parla delle pensioni con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1967 e il 31 dicembre 1967 è riferito il coefficiente di 1,119925: quest'ultimo ritengo – per ragioni di ordine logico, tenendo presente le altre cifre precedenti e seguenti – debba essere corretto in 1,019925.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Effettivamente, si tratta di due errori di trascrizione, e pertanto il testo degli articoli 31 e 32 deve emendarsi nel senso indicato dall'onorevole Alini.

MONTI. Intervengo molto brevemente per esprimere anch'io parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Si tratta infatti di un provvedimento preparato con cura dal Ministero competente, che ha ottenuto il concerto del ministro del tesoro, e che è stato inoltre riveduto da un'apposita commissione di studio nominata dal comitato speciale del Fondo. Ritengo perciò che, salvo apportare, se è proprio necessario, qualche modifica di carattere formale, si possa

e si debba giungere sollecitamente alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PAVONE, *Relatore*. Per quanto riguarda le rettifiche formali cui ha accennato l'onorevole Alini, non ho difficoltà ad accoglierle. Avrei invece delle obiezioni da fare all'emendamento, sostanziale, presentato all'articolo 36 dal collega Pochetti. Se, infatti, la variazione cui si fa riferimento in questo articolo non viene fatta mediante decreto del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere il Parlamento a stabilire le eventuali quote; credo, però, che non sia affatto incostituzionale dare un mandato del genere al Governo, tenendo presente anche che viene prescritto di sentire il comitato speciale del Fondo. Sono quindi contrario all'emendamento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio i colleghi per il consenso dato al provvedimento di legge sottoposto al nostro esame e ringrazio il relatore che ha saputo illustrare con molta competenza gli aspetti salienti del progetto.

Per quanto riguarda le proposte di modifica avanzate, esse sono tutte di carattere formale e rispondono soprattutto ad una esigenza di correzione di errori tipografici. In relazione a quanto affermato invece dall'onorevole Pochetti, vorrei far rilevare che quando si parla di delega si fa riferimento ad una delle funzioni proprie del Ministero competente, cioè quella di intervenire per riequilibrare la situazione finanziaria mediante provvedimenti che sono, al limite, di carattere esecutivo. Tra l'altro, poi, è prevista al di là dello strumento rappresentato dal decreto presidenziale, la consultazione del Fondo stesso, a sua volta organo rappresentativo: mi pare, quindi, che siano presenti tutte le garanzie necessarie. Inoltre, se non ricordo male, credo che tale formula ricorra ormai in diverse occasioni.

POCHETTI. Si tratta di una formula assolutamente nuova (che si sta cercando di introdurre anche nella proposta di legge relativa ai gasisti), e che comporta una delega legislativa permanente e sulla quale ribadisco il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi diciannove articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le associazioni nazionali che hanno, per statuto, la tutela e la rappresentanza sindacale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali, possono, previo parere favorevole del comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, iscrivere al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, i lavoratori - cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive aggiunte e modificazioni - che prestano la loro opera in via continuativa ed in modo esclusivo alle dipendenze delle predette associazioni. L'iscrizione, qualora venga esercitata la facoltà di cui al presente comma, è obbligatoria per tutto il personale in possesso dei requisiti prescritti.

L'iscrizione di cui al precedente comma può avvenire solo dopo che i lavoratori interessati abbiano compiuto il terzo anno di effettivo servizio presso la stessa associazione, salvo che essi risultino già iscritti, ed è subordinata all'applicazione, ai lavoratori stessi, degli accordi economici collettivi di lavoro del settore esattoriale, da depositarsi presso il Fondo a cura delle associazioni, a termini dell'articolo 14 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Per gli accordi che risultassero già depositati le associazioni indicheranno quali di essi sono applicabili ai propri lavoratori.

Le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, concernenti l'esattore ed il ricevitore delle imposte dirette o le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, si intendono riferite anche alle associazioni di cui sopra.

Ai dipendenti di cui al primo comma si applicano tutte le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, sia per quanto riguarda i contributi sia per quanto riguarda le prestazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'iscrizione dei lavoratori al Fondo, ai sensi del precedente articolo, decorre dalla data di assunzione presso la rispettiva associazione.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione al Fondo, sia presentata entro un mese dalla

data di compimento del terzo anno di servizio, i contributi dovuti per il trattamento integrativo di pensione e per le prestazioni di capitale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modificato dagli articoli 5 e 23 della presente legge, saranno calcolati, per il triennio di servizio compiuto, nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, con diritto dell'associazione di rivalersi sul lavoratore per la quota posta a suo carico.

Qualora la domanda di iscrizione al Fondo sia presentata trascorso il termine di un mese dal compimento del primo triennio di servizio, saranno applicate, per la sistemazione del periodo di anzianità pregressa, le norme previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377, per i casi di accertata omissione contributiva.

Per i periodi di servizio prestati presso le suddette associazioni, scoperti di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la regolarizzazione dovrà essere effettuata in base alle norme previste, per la stessa ipotesi di scopertura contributiva, dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'iscrizione dei lavoratori di cui al precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già in servizio da oltre tre anni alle dipendenze di una delle associazioni sindacali di cui all'articolo stesso, deve essere richiesta al Fondo dall'associazione interessata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della legge.

L'iscrizione ha decorrenza dalla data di assunzione alle dipendenze dell'associazione sindacale richiedente.

La sistemazione delle anzianità maturate alle dipendenze dell'associazione sindacale richiedente anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, dovrà avvenire:

a) per il trattamento integrativo di pensione, mediante versamento del contributo di cui all'articolo 10 ,primo comma, punto 1), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, da calcolarsi sulla retribuzione in vigore alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, in base agli accordi economici collettivi di lavoro da depositare o da indicare a termini dell'articolo 1 della presente legge.

I periodi per i quali viene effettuato il versamento del contributo previsto al precedente comma, devono risultare coperti da contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Qualora i contributi dovuti alla suddetta assicurazione obbligatoria risultino prescritti ai sensi delle norme sull'assicurazione stessa, dovrà effettuarsi la relativa regolarizzazione in base alle disposizioni previste, per la stessa ipotesi di scopertura contributiva, dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377;

b) per le prestazioni di capitale, mediante versamento dell'intero importo della indennità di anzianità maturata a favore di ciascun lavoratore interessato alla data della domanda di iscrizione al Fondo.

I contributi e gli importi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) possono essere rateizzati, a richiesta delle associazioni interessate. Il Comitato speciale di cui all'aritcolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, stabilirà le relative modalità, ivi compreso il saggio di interesse in misura non inferiore a quello legale.

(*È approvato*).

ART. 4.

La lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.

In sede di prima costituzione, l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968 ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma,

punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13 ».

(*È approvato*).

ART. 6.

L'ultimo comma del punto 1) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti:

« All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio maggiorata del 20 per cento ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sempreché sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione.

La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sempreché sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.

La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo »

(*È approvato*).

ART. 9.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti ntili nell'assicurazione medesima.

Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione su-

periori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, né risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.

La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno ».

(*È approvato*).

ART. 10.

All'articolo 30 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pensionati del Fondo che si occupino, con iscrizione al Fondo medesimo, alle dipendenze di associazioni sindacali a carattere nazionale, che hanno per statuto la tutela e la rappresentanza sindacale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali ».

(*È approvato*).

ART. 11.

La facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma, non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.

(*È approvato*).

ART. 12.

Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 13.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilità o indiretta.

Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto dante causa ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniuge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità del coniuge o della

inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato allo iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti ».

(*È approvato*).

ART. 14.

Le pensioni e quote di pensione di riversibilità o indiretta, liquidate ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente legge, a favore di figli in età compresa tra il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte fino al compimento del ventunesimo anno di età. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Le persone di cui al comma precedente possono continuare nel beneficio della pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, purché sussistano le condizioni previste dall'articolo 13 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 15.

L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La vedova, il vedovo e i figli cessano dal diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

ART. 16.

L'articolo 38 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.

Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza, ai genitori e, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.

Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di quest'ultima assicurazione ».

(*È approvato*).

ART. 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere del 1° gennaio 1969 l'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 18.

Il punto 2 dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale complessivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni è tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata ».

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 19.

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *d*) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità, che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

La lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2, dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta pe rla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con un'assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante ».

Il rappresentante del Governo propone il seguente emendamento formale:

Sostituire le parole: « La lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente » *con le parole*: « L'articolo 6 lettera *b*) della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 20 quale risulta in seguito all'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Poiché ai seguenti articoli da 21 a 30 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21.

Nella gestione di cui all'articolo 18 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennità di anzianità corrisposte nell'anno medesimo.

Tale consistenza sarà raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 dell alegge 2 aprile 1958, n. 377.

La riserva di cui al primo comma sarà incrementata degli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto.

(*È approvato*).

ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni ».

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 23.

Il punto 2, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2, con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo è assegnato:

a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;

b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ».

(*È approvato*).

ART. 24.

Dal gettito dei contributi di cui all'articolo 10, punto 2, lettera *a*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente articolo 23, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50 per cento, anticipate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il pagamento delle indennità di anzianità.

(*È approvato*).

ART. 25.

Il punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità ».

(*È approvato*).

ART. 26.

L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità, agli aventi diritto ai termini dell'articolo 2122 del codice civile;

per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali ».

(*È approvato*).

ART. 27.

L'articolo 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.

Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi nteressi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione ».

(*È approvato*).

ART. 28.

L'articolo 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegno *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo ».

(*È approvato*).

ART. 29.

L'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo.

Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese ».

(*È approvato*).

ART. 30.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 1° gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:

Classe di importo della pensione base annua	Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione spettante con decorrenza dal 1° gennaio 1969
1ª fino a lire 499	395.850
2ª da lire 500 » » 999	468.650
3ª » » 1.000 » » 1.499	526.500
4ª » » 1.500 » » 2.499	581.100
5ª » » 2.500 » » 3.499	634.400
6ª » » 3.500 » » 4.999	715.650
7ª » » 5.000 » » 6.499	793.650
8ª » » 6.500 » » 7.999	868.400
9ª » » 8.000 » » 9.999	939.250
10ª » » 10.000 » » 11.999	977.600
11ª » » 12.000 » » 14.999	1.014.000
12ª » » 15.000 » » 17.999	1.020.500
13ª » » 18.000 » » 23.999	1.025.050
14ª » » 24.000 » » 29.999	1.028.950
15ª » » 30.000 » » 41.999	1.032.200
16ª » » 42.000 » » 53.999	1.033.500
17ª » » 54.000 » » 65.999	1.034.150
18ª » » 66.000 in poi	1.034.800

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1° gennaio 1969 e dalla decorrenza della pensione indiretta o di riversibilità se posteriore, le aliquote stabilite dall'articolo 13 della presente legge.

Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversi-

bilità, comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalità previste dall'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, el testo modificato dall'articolo 9 della presente legge.

Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo è corrisposta un'indennità *una tantum*, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua	Somme da corrispondere a titolo forfettario ai titolari di pensione: Diretta	Somme da corrispondere a titolo forfettario ai titolari di pensione: Indiretta o di riversibilità
1ª fino a lire 499	766.453	784.453
2ª da lire 500 » » 999	1.063.865	784.453
3ª » » 1.000 » » 1.499	1.178.366	784.453
4ª » » 1.500 » » 2.499	1.265.997	784.453
5ª » » 2.500 » » 3.499	1.340.698	784.453
6ª » » 3.500 » » 4.999	1.466.016	912.882
7ª » » 5.000 » » 6.499	1.571.611	1.039.052
8ª » » 6.500 » » 7.999	1.657.487	1.163.581
9ª » » 8.000 » » 9.999	1.722.963	1.223.629
10ª » » 10.000 » » 11.999	1.718.785	1.236.442
11ª » » 12.000 » » 14.999	7.701.004	1.241.514
12ª » » 15.000 » » 17.999	1.626.496	1.206.704
13ª » » 18.000 » » 23.999	1.545.182	1.168.024
14ª » » 24.000 » » 29.999	1.457.075	1.122.472
15ª » » 30.000 » » 41.999	1.362.839	1.079.435
16ª » » 42.000 » » 53.999	1.261.812	1.029.533
17ª » » 54.000 » » 65.999	1.153.978	975.758
18ª » » 66.000 in poi	1.046.826	922.367

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31.

ART. 31.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con effetto dal 1° gennaio 1969:

30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;

28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;

9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;

3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si applicano sull'importo della pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le predette percentuali di aumento no nsono applicate a detta quota supplementare di pensione.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con la applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 30 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:

DECORRENZA ORIGINARIA DELLA PENSIONE	Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario					
	PENSIONI DIRETTE			PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITÀ		
	Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età		Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età	
		Inferiore a 65 anni	Pari o superiore a 65 anni		Inferiore a 65 anni	Pari o superiore a 65 anni
Dal 1° genn. 1950 al 31 dic. 1950 .	21,76	49,05	35,80	34,79	59,18	35,80
» 1° genn. 1951 » 31 dic. 1951 .	20,31	49,05	35,80	33,14	59,18	35,80
» 1° genn. 1952 » 31 dic. 1952 .	17,40	49,05	35,80	29,34	59,18	35,80
» 1° genn. 1953 » 31 dic. 1953 .	16,68	49,05	35,80	29,01	59,18	35,80
» 1° genn. 1954 » 31 dic. 1954 .	13,05	49,05	35,80	24,88	59,18	35,80
» 1° genn. 1955 » 31 dic. 1955 .	7,25	49,05	35,80	18,28	59,18	35,80
» 1° genn. 1956 » 31 gen. 1957 .	6,53	51,54	35,80	17,46	59,18	35,80
» 1° febb. 1957 » 31 dic. 1957 .	2,30	52,74	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1958 » 31 dic. 1958	2,30	55,09	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1959 » 31 dic. 1959 .	2,30	54,73	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1960 » 31 dic. 1960 .	2,30	55,84	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1961 » 31 dic. 1961 .	2,30	57,01	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1962 » 31 dic. 1962 .	2,30	58,08	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1963 » 31 dic. 1963 .	2,14	53,63	27,28	12,49	59,18	27,28
» 1° genn. 1964 » 31 dic. 1964 .	1,80	35,62	17,70	12,27	35,62	17,70
» 1° genn. 1965 » 31 dic. 1965 .	1,44	27,54	11,32	10,76	27,54	11,32
» 1° genn. 1966 » 31 dic. 1966 .	1,04	15,77	7,27	7,73	15,77	7,27
» 1° genn. 1967 » 31 dic. 1967 .	0,62	8,98	3,94	4,64	8,98	3,94
» 1° genn. 1968 » 31 dic. 1968 .	0,21	2,53	1,14	1,55	2,53	1,14

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

L'onorevole Alini ha presentato il seguente emendamento accettato dal relatore e dal Governo:

Nel titolo della tabella, sostituire la dizione: « 31 dicembre 1963 » *con la dizione* « 31 dicembre 1968 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 31 con questa modifica.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32.

ART. 32.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dall'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1° giugno 1966 al 31 dicembre 1968.

Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966 . .	coeff. 1,040627
Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1966 e il 31 dicembre 1966 . .	coeff. 1,038534
Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967 . .	coeff. 1,119925
Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1968 e il 31 dicembre 1968 . .	coeff. 1,006921

L'onorevole Alini ha presentato il seguente emendamento, accettato dal relatore e dal Governo:

Sostituire il coefficiente « 1,119925 » *con il seguente*: « 1,019925 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 così modificato.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 33.

L'articolo 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risulitno versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nell'assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreché alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi ».

(*È approvato*).

ART. 34.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a quest'ultimo Istituto le attività eventualmente esistenti.

Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fondo, è reso definitivo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e provvede ad erogare le prestazioni dovute agli aventi diritto per le domande di liquidazione non ancora definite,

nonché per quelle presentate dopo tale data e comunque per gli eventi maturati a partire dalla data stessa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro documento e atto in suo possesso concernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.

(*È approvato*).

ART. 35.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è soppressa.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 36. Ne do lettura:

ART. 36.

Le aliquote contributive di cui all'articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 5 e 23 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.

Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.

Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potrà essere variato, con le modalità e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente articolo 21, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.

È abrogato l'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1967, n. 536.

Gli onorevoli Pochetti ed Alini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, le parole: « mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro » *con le parole*: « mediante legge ».

L'emendamento, cui sono contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, è già stato illustrato in sede di discussione generale. Lo pongo pertanto direttamente in votazione.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 36 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Agli articoli 37 e 38 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 37.

Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonché tutte le norme incompatibili o contrarie con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 38.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per

gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Boffardi Ines, Borra, Caponi, Cucchi, di Marino, Gramegna, Lobianco, Mazzola, Monti, Nucci, Palmiotti, Pavone, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Zaffanella.

Sono in congedo:

Ferioli, Pucci di Barsento e Tognoni.

La seduta termina alle 11.20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO